

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 1 – Istituzione della Commissione

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di BOLOGNA, per le finalità di cui all'art. 8 della legge n.175 del 05 febbraio 1992 e successive modifiche ed in conformità a quanto previsto all'art. 3, lett. b), DLgsCPS del 13 settembre 1946, n. 233, ha istituito la "Commissione di Vigilanza e Controllo" (di seguito, per brevità, definita anche come la "Commissione"), come da delibera n. 25 assunta in data 20.02.2012.

Art. 2 – Compiti

2.1. E' compito della Commissione vigilare e controllare l'effettivo rispetto dei doveri inerenti alla professione del farmacista, in conformità alle leggi che regolamentano il servizio farmaceutico ed alle norme previste dal Codice Deontologico, tanto presso le farmacie aperte al pubblico, quanto presso i magazzini della distribuzione intermedia, servizi territoriali delle ASL, strutture pubbliche ospedaliere, case di cura e strutture affini e, più in generale, presso tutti i siti in cui è presente ed opera un farmacista nell'ambito delle sue funzioni.

La Commissione si pone come un Organismo di supporto e di sostegno al Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna, e si rapporta ad esso.

La Commissione vigila affinché sia garantito il corretto rispetto delle norme di settore e delle norme deontologiche quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1) il rispetto delle norme che regolamentano la dispensazione del farmaco, che deve avvenire personalmente ed esclusivamente da parte di un farmacista - che indossi il camice bianco e il distintivo professionale adottato dalla FOFI – che ne assume la relativa responsabilità;
- 2) la corretta esposizione dei cartelli riportanti le farmacie aperte per turno;
- 3) il rispetto delle norme sulla pubblicità e dell'informazione sanitaria;
- 4) che il farmacista operante nelle strutture pubbliche e servizi territoriali agisca con pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi coi quali collabora, favorendo lo scambio di informazioni e tutto ciò che porti a un'assistenza farmaceutica adeguata;
- 5) il rispetto di tutte le disposizioni che regolano la dispensazione del farmaco veterinario e umano nelle ditte di distribuzione intermedia.

2.2. Ciò premesso, la Commissione è altresì a disposizione di ciascun farmacista per fornire consulenze in ordine ad ogni corretto comportamento nell'esercizio della professione.

2.3. Resta inteso che la Commissione, potrà svolgere il proprio incarico sia autonomamente, nei modi che verranno dalla stessa deliberati di volta in volta in conformità all' art. 5) qui di seguito, sia facendo le opportune segnalazioni e quindi avvalendosi dell'ausilio dei NAS, dell'ASL, della Regione o di qualunque altra Autorità preposta che il singolo caso dovesse richiedere.

Art. 3 - Composizione

3.1. La Commissione è composta da sei (6) membri, preferibilmente rappresentativi delle diverse categorie della professione di farmacista, nominati, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo, nei modi di cui al successivo art. 4).

3.2. Resta inteso che possono fare parte della Commissione tutti gli iscritti all'Ordine dei farmacisti verso i quali non sia pendente alcun procedimento disciplinare o nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento disciplinare e che non abbiano riportato sentenze di condanna per reati diversi da reati colposi, o nei cui confronti pendano procedimenti penali, sempre per reati diversi dai reati colposi.

3.3. Anche al fine di evitare l'insorgere di conflitti, i componenti del Consiglio Direttivo non potranno essere al contempo membri della Commissione. Ove un membro della Commissione, nel corso del proprio mandato, dovesse trovarsi, in posizione di conflitto di interessi, lo stesso decadrà dal proprio mandato e – con delibera motivata - verrà immediatamente sostituito dal Consiglio Direttivo con un altro membro, nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli artt. 3.1) e 3.2); il membro così nominato resterà in carica per tutta la durata di validità della Commissione cui presiede.

3.4. In ogni caso, qualora un membro della Commissione dovesse trovarsi, per qualunque ragione ed in costanza di mandato, in conflitto di interesse con quest'ultima, egli avrà l'obbligo di astenersi da qualunque attività o delibera della Commissione che potrebbe comportare l'insorgere di un conflitto di interessi e, qualora detto conflitto dovesse risultare altrimenti insuperabile e permanente, detto membro avrà l'obbligo di dimettersi e verrà sostituito dal Consiglio Direttivo nei modi e criteri di cui agli artt. 3.1) e 3.2) con decisione motivata.

Art. 4 - Durata e nomina dei membri facenti parte della Commissione

4.1. La Commissione avrà un mandato di pari durata a quello del Consiglio Direttivo e resterà in carica fino a quando, decaduto quest'ultimo, il nuovo Consiglio Direttivo non abbia nominato i membri facenti parte della nuova Commissione.

4.2. Il Consiglio Direttivo, entro un (1) mese dal suo insediamento, dovrà riunirsi per nominare, con opportuna delibera, i membri della Commissione.

4.3. Una volta eletti i membri della Commissione e comunicata loro l'anzidetta delibera per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, questi ultimi dovranno accettare per iscritto – dandone comunicazione al Consiglio Direttivo entro il termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della nomina - l'incarico ricevuto da parte del Consiglio Direttivo, accettazione che dovrà contenere anche la dichiarazione, sotto la responsabilità del singolo soggetto interessato, dell'esistenza di tutti i requisiti e le condizioni per essere eletto, così come previste dal presente Regolamento.

La nomina sarà effettiva alla data di ricevimento da parte del Consiglio di tale accettazione.

4.4. Resta inteso che, la mancata accettazione scritta da parte del membro nominato ai sensi dell'art. 4.2) equivarrà ad un suo rifiuto. In tale ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi nuovamente al fine di deliberare i nuovi membri, salvo il caso in cui il Consiglio, nella delibera di cui all'art. 4.2), non abbia già provveduto ad indicare i membri supplenti da nominare in sostituzione di coloro che non dovessero accettare l'incarico.

Art. 5 – Cariche – delibere - svolgimento del mandato

5.1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, ricevute le accettazioni scritte da parte di tutti i membri nominati per comporre la Commissione, ha il compito di convocare questi ultimi entro il termine di 15 giorni dall'ultima accettazione scritta pervenuta al Consiglio nei modi di cui all'art. 4.3), in modo che si provveda all'insediamento della Commissione stessa. La Commissione, non appena insediatasi, nominerà, a maggioranza dei suoi membri, il Presidente ed il Segretario.

5.2. La Commissione si intende insediata presso la sede del Consiglio dell'Ordine della Provincia di Bologna, e in tal luogo verrà inoltrata e conservata la corrispondenza, e verrà dedicato un punto di accesso informatico, con un'apposita casella riservata alla Commissione. La Commissione avrà comunque la facoltà di riunirsi liberamente ove lo riterrà più opportuno – anche mediante teleconferenza (purchè sia garantita la verbalizzazione degli interventi) - così da deliberare in merito alle verifiche ed ai controlli da espletare ed alle modalità operative per lo svolgimento di tali verifiche.

Ogni decisione, per essere valida, andrà assunta a maggioranza dei suoi membri, essendo previsto un quorum costitutivo di almeno 4 membri, e, redatta di volta in volta per iscritto e firmata dal Presidente e dal Segretario, andrà inserita, in ordine cronologico, in un apposito libro in cui verranno trascritte e riportate le decisioni della Commissione.

5.3. Fermo restando che le decisioni devono essere adottate dalla Commissione in conformità a quanto previsto dal precedente art. 5.2), ogni attività svolta dai Membri della Commissione, in termini di vigilanza e di controllo, per avere efficacia, dovrà prevedere la presenza di almeno due (2) membri della stessa al momento della verifica e/o del controllo.

5.4. La Commissione svolge la sua attività di vigilanza e controllo per scelta casuale o sulla base di segnalazioni pervenute in qualsiasi forma, tanto da mandato unanime del Consiglio Direttivo, quanto sulla scorta di conoscenze dirette, o su segnalazione dei cittadini o di Enti o di Amministrazioni o di chiunque abbia interesse, relative ad illeciti od irregolarità poste in essere dal farmacista, anche sul piano deontologico.

5.5. I membri della Commissione, nel corso degli accertamenti, non possono richiedere l'esibizione di documenti od accedere a locali non aperti al pubblico senza il consenso del farmacista direttamente interessato. L'eventuale diniego dovrà essere verbalizzato annotando le motivazioni dell'ispezzionato.

5.6. Qualora, nonostante una segnalazione di un'irregolarità o di un illecito, presunto o concreto che sia, uno o più dei membri della Commissione non dovesse procedere con le opportune verifiche, tale/i membro/i sarà passibile di procedimento disciplinare a discrezione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Verbalizzazione

6.1. La Commissione, eseguito l'accertamento, redige il verbale in duplice copia. Le copie, firmate dai membri della Commissione che hanno partecipato alla verifica nonchè dal farmacista oggetto dell'ispezione, che potrà comunque far annotare le proprie dichiarazioni, saranno consegnate rispettivamente al Presidente dell'Ordine e al professionista in questione; la mancanza della firma di quest'ultimo sul verbale non è causa di invalidità del verbale stesso.

6.2. Il verbale d'ispezione redatto dalla Commissione ha valore di constatazione dei fatti, effettuata da più soggetti, che assumono la veste di testimoni nell'eventuale procedimento disciplinare che dovesse essere promosso all'esito delle verifiche come previsto al successivo art. 7).

Art. 7 - Avvio del procedimento disciplinare

Il Presidente dell'Ordine, se dal verbale dell'accertamento risultino fatti contrari al decoro professionale o in contrasto con la vigente legislazione sul servizio farmaceutico, come al Codice Deontologico, udito l'interessato, nella prima riunione consiliare successiva alla verifica ne informa il Consiglio Direttivo per gli adempimenti previsti dagli artt.39 e segg. del DPR n.221 del 5.4.1950 e per l'eventuale apertura di procedimento disciplinare.

Art. 8 - Copertura assicurativa e rimborso spese

I Membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo completamente gratuito.

Il Consiglio Direttivo, al momento della nomina dei Membri della Commissione, ha la facoltà di deliberare l'eventuale copertura assicurativa di tali Membri, a fronte del rischio di infortuni dei componenti la Commissione di Vigilanza in relazione agli infortuni che possono accadere durante gli accertamenti e lo svolgimento delle attività, così come il rimborso delle spese vive dell'attività svolta dalla Commissione.